



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

52029 Piazza Municipio n. 1
Tel. 0575/1686

C.F. 00284440518
PEC: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

AREA SERVIZI TECNICI ORDINANZA DEL RESPONSABILE NUMERO 24 DEL 13/05/2026

OGGETTO:	Ordinanza per la pulizia e manutenzione delle scoline e dei fossi per la prevenzione dei fenomeni di allagamento e la tutela della sicurezza pubblica
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia (...) ed in particolare della (...) «f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione; f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;»
- ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica", per il territorio comunale di Castiglion Fibocchi, il Consorzio di Bonifica n.2 Alto provvede: «(...) c) alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; f) al pronto intervento, all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, (...)»;
- È competenza del Comune di Castiglion Fibocchi e della Provincia di Arezzo la manutenzione delle canalette stradali rispettivamente lungo le strade comunali e provinciali;

Tenuto conto che per rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e prevenire fenomeni di allagamento delle strade, ma anche dei fondi e delle abitazioni, occorre provvedere ad un'adeguata manutenzione dei fossi, cigli e scarpate per garantire il regolare deflusso delle acque anche all'interno delle proprietà private, soprattutto quelle adiacenti e limitrofe alla viabilità pubblica;

Considerato che l'omessa manutenzione e pulizia dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni causa di frequente l'allagamento dei terreni limitrofi e delle sedi stradali determinando, o contribuisce a determinare, una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada e i cittadini in genere, danni e dissesti vari;

Considerato che negli ultimi mesi in occasione di eventi meteorologici più o meno intensi si sono verificati episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei proprietari frontisti, che non provvedono ad eseguire gli interventi di loro spettanza;

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera di C.C n. 33 del 06/07/2017, in cui si disciplina tra l'altro all'**art.10 il "Deflusso delle acque"**: *«Salvo i casi nei quali l'attività è autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori. È proibito in ogni caso danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica. È vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspì, tubi in gomma o sistemi similari, così come da idranti pubblici. In caso di depurazioni in area agricola, si deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.»* e all'**art. 11 "Manutenzione e ripulitura dei fossi"**: *«I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori dei medesimi, in solido con i proprietari, essere mantenuti almeno una volta all'anno e, se necessario per il loro mantenimento, anche più volte durante lo stesso anno o all'occorrenza, in particolar modo in caso di allerta meteo e previsione di criticità. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al comma precedente. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate. I fossi presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti. In presenza di proprietà agricole limitrofe a corsi d'acqua iscritti nel reticolo idrografico regionale (DCRT n. 101 del 21/12/2016) sarà cura dei proprietari la realizzazione di fossi paralleli all'asta fluviale e l'imposizione di una porzione di terreno senza lavorazione inerbita, su cui dovrà essere tagliata la vegetazione, di dimensione non minore di ml 2,0.»*

Richiamate le disposizioni di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui agli articoli 2, 23, 29, 31 e 33 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) riguardo a distanze e obblighi di manutenzione di alberi e piantagioni a confine di strade e fosse, e manutenzione e riparazione dei fossi e delle opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque;

Visti, altresì, i seguenti testi normativi:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 252/2006 Testo Unico sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 1/2018 recante il "Codice di Protezione Civile", in tema di attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile e di funzioni proprie dei comuni;
- il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in tema di atti vietati sulle pertinenze stradali, manutenzione ripe, condotta delle acque, canali ecc...;
- il Regio Decreto n. 523/1904;
- il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera di C.C n. 33 del 06/07/2017;

ORDINA

ai proprietari, o a chi per essi, delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinato, situati nel territorio comunale e ai proprietari frontisti delle aree a confine con i fossi situati lungo le strade di qualsiasi tipo (comunali, vicinali, private)

DI PROVVEDERE

1. a propria cura e spese alla manutenzione e pulizia periodica dei fossi, degli scoli, dei canali, delle cunette, delle griglie e di ogni altra opera d'arte costituente il reticolo idraulico superficiale minore, presente all'interno e/o a confine della propria proprietà, al fine di mantenere la piena efficienza idraulica e garantire il regolare deflusso delle acque, mediante:
 - taglio della vegetazione;

- rimozione di ogni ostacolo, compreso i materiali di risulta degli sfalci;
 - il mantenimento/ripristino della sezione idraulica originaria;
 - la ripulitura di pozzetti, tombamenti e griglie;
2. di impedire che il materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali e vicinali;
 3. di arare e coltivare i propri terreni ad una distanza non inferiore a 1 m dagli scoli in modo da non pregiudicare la stabilità delle ripe;

DISPONE

- considerando la stagione primaverile che la presente ordinanza abbia validità immediata;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
- che è escluso dalle disposizioni del presente atto il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e s.m.i., nonché il reticolo di gestione del Consorzio n.2 Alto Valdarno, consultabili all'indirizzo web https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/265 ;
- altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati:
 - Polizia Municipale del Comune di Castiglion Fibocchi;
 - Unione dei Comuni del Pratomagno, Servizio Associato di Protezione Civile;
 - Ufficio Segreteria comunale;
 - Stazione dei Carabinieri del Comune di Castiglion Fibocchi

AVVERTE

- che gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti almeno due volte l'anno, entro il **30 maggio** ed entro il **30 ottobre**, e comunque ogni qualvolta sia necessario, in particolare in prossimità di eventi meteorologici di una certa intensità;
- che l'amministrazione Comunale a decorrere dal 15° giorno successivo alle scadenze di cui sopra provvederà a fare dei controlli onde verificare il rispetto della presente ordinanza;
- che ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00** e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che, oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra, nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo regolamento d'esecuzione;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

An empty rectangular box with a black border, intended for a signature or stamp.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.